

All'Ill.mo Tribunale di Bologna – sezione fallimentare

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di Serra Simone

**ISTANZA PER LA DECLARATORIA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO**

EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 come modificata dalla Legge n. 176 del 18.12.2020

Gestore della Crisi: Collegio n. 5 presso Organismo Composizione della Crisi istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna – Avv. Ilaria Schiavi Tessitore (Presidente) Avv. Alessia Tarlazzi – Avv. Piero Bennasciutti

PREMESSA

Il **Sig. Simone Serra** nato a Bologna il 09/06/1975 - C.F.: _____ - residente ad _____
associato alla CNA di Bologna e assistito dal dott.
Andrea Lucalzi in qualità di dipendente dell'Associazione, con domicilio eletto presso la sede provinciale
della CNA Bologna in V.le Aldo Moro n. 22 a Bologna; si comunica che l'indirizzo di posta elettronica
PEC del sig. Serra è il seguente: staffcontenzioso@cert.cna.it; il numero di telefax è: 051/299425.



INDICE DEL RICORSO

1. Premessa in fatto e nomina del Collegio Gestore della crisi
2. Domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012
3. I presupposti di ammissibilità: requisito oggettivo e soggettivo del debitore
4. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte
5. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio: la cessione delle quote del terreno
6. Assenza di atti in frode
7. Assenza di atti impugnati dai creditori
8. Elenco /inventario dei beni del debitore
9. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
10. Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del nucleo
11. Attivo e liquidazione del patrimonio del debitore
12. Spese della procedura



1. PREMESSA IN FATTO E NOMINA DEL COLLEGIO GESTORE DELLA CRISI

In data 30/04/2021 il Sig. Simone Serra depositava istanza per la nomina del gestore della crisi presso l'OCC istituito presso l'On. le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex lege n. 3/2012 (doc. n.1).

In accoglimento della richiesta avanzata dall'istante, l'OCC nella persona del referente Avv. Silvia Villa nominava il collegio n. 5 nelle persone degli Avvocati Ilaria Schiavi Tessitore, Avv. Alessia Tarlazzi e Avv. Piero Bennasciutti, quali gestori della crisi per svolgere i compiti e le funzioni previsti dalla normativa (doc.2).

Dopo la nomina dei gestori e la accettazione dell'incarico, seguivano alcuni incontri con i componenti del Collegio, al fine di individuare le cause del sovra indebitamento e prevedendo alcuni incontri col debitore personalmente.

Veniva fornita la documentazione necessaria per la redazione della relazione da parte dei gestori ed in particolare venivano consegnate le perizie di stima delle quote dei terreni di proprietà del ricorrente, oggetto di cessione nelle more della procedura come meglio si dirà, nonché relazione relativa ai beni mobili di casa del debitore, ai fini della redazione dell'inventario (docc. 3/4).

Nell'istanza e nel corso dei colloqui con il Collegio si precisava che:

IN FATTO.

Il Sig. Simone Serra ha svolto attività di idraulico per un breve periodo in forma societaria (S.n.c.) (cessata nel novembre 2012) ed in forma individuale nella impresa denominata Termoidraulica Serra di Serra Simone sino al 31/05/2021; l'impresa cessava con conseguente cancellazione dal Registro Imprese in data 31/05/2021, come da visura allegata (docc. 5/6).

La profonda crisi economica che ha travolto l'economia nazionale non ha certo risparmiato il settore edile e tutto l'indotto come l'impresa artigiana sopra citata.

L'attività, iniziata nel 2002, veniva gestita dal punto di vista contabile dalla società



~~OMISSIS~~

quote di 1/12

- ✓ censite al foglio , mapp. e ;
- ✓ foglio , mapp. e , foglio , mapp. ;



quote di 7/108:

- ✓ foglio , mapp. ,
- ✓ foglio mapp. ,
- ✓ foglio mapp.
- ✓ foglio mapp. ,

quote di 3/108

- ✓ Foglio mapp

Infatti, va evidenziato sin da ora che il ricavo della compravendita dei terreni di cui sopra viene messo a disposizione della massa creditoria come si preciserà nel programma di liquidazione.

L'istante non possiede altri beni immobili come da visure catastali (doc. 9).

Il Sig. Serra è proprietario del seguente veicolo: Renault Kadjar targata

mediante _____ il debito residuo per il riscatto
dell'autovettura ammonta _____ attualmente è oggetto di fermo amministrativo e di
pignoramento esattoriale in atti che verrà inserita nell'attivo da destinare alla liquidazione ed il cui valore
Si allegano visure PRA (doc. 10).

Nel 2017, anche a causa della mancanza di lavoro per l'attività principale, iniziava una collaborazione
_____ che lo teneva occupato quattro/cinque
pomeriggi alla settimana poiché ricopriva il ruolo di istruttore della scuola calcio della suddetta società
sportiva (doc. 11). E tale collaborazione veniva remunerata
Nella prima metà del 2017 collaborava anche con un'altra società sportiva dilettantistica, società
_____ complessivi. Collaborazione che veniva interrotta prima di iniziare quella con la società Felsina.

*

Si precisa che il debitore non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni alla procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 e successive modifiche, né ha subito impugnazioni di atti
ex art. 2901 C.C. o azioni di risoluzione di accordi o revoche di piano del consumatore ex lege n. 3/2012,
come da dichiarazioni già rilasciate al Collegio dei Gestori.



Allo stato non vi sono procedure esecutive promosse ai suoi danni ad eccezione del pignoramento esattoriale suindicato.

La natura dei debiti, così come l'indicazione dei creditori e degli importi dovuti, sono indicati nella presente istanza e sono stati aggiornati in esito alla circolarizzazione effettuata dal Collegio dei Gestori presso banche date, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, INPS e PRA.

2. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 TER I. 3/2012

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dagli articoli 14 ter e ss. Della L. 3/2012 come modificata dalla L. 176 del 18 dicembre 2020 e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina, l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati dalla legge e prevede una durata di almeno quattro anni, durante i quali il patrimonio del debitore è amministrato da un liquidatore.

La normativa prevede il c.d. automatic stay per tutti le eventuali azioni esecutive e cautelari intraprese ai danni del debitore.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure c.d. competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti.



3. I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L. 3/2012.

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività



cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce della L. 176/2020.

4. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

~~MISSIS~~

5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEL QUINQUENNIO: LA CESSIONE DELLE QUOTE DEL TERRENO

Preliminarmente va detto che il Sig. Serra, come da dichiarazione già rilasciata ai gestori, ha compiuto due atti di disposizione patrimoniale nel quinquennio che non si concretizzano come atti in frode ai creditori.

Più precisamente, egli ha venduto alla madre in data 4.12.2021 con atto a ministero Notaio Dott. Quaranta rep. 68948-raccolta n.23121, già comproprietaria di parte del compendio indiviso, le quote sotto indicate relative a terreni posti in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) e così censite (doc. 12):

quote di 1/12

- ✓ censite al foglio , mapp.
- ✓ foglio mapp. ; foglio , mapp.

quote di 7/108:

- ✓ foglio mapp
- ✓ foglio mapp.
- ✓ foglio mapp.
- ✓ foglio mapp.

quote di 3/108

- ✓ Foglio mapp

Prima della cessione, il ricorrente incaricava il perito Geom. Borri, in accordo con l'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, al fine di stabilire il congruo valore di mercato dei cespiti così come puntualmente descritto nella perizia che si allega (cfr. doc.3).

Il valore veniva indicato dal tecnico in Euro = e la successiva cessione veniva effettuata dietro corresponsione di Euro dunque superiore rispetto a quanto stimato dal Geom. Borri, con indubbio vantaggio per la massa dei creditori.

Attraverso tale compravendita "privata" il debitore ha evitato di dover instaurare un lungo e costoso giudizio di divisione (destinando solo in seguito il realizzo alla procedura di liquidazione) ed ha



indubbiamente conseguito un maggior realizzo rispetto a quanto avrebbe potuto derivare da una vendita competitiva nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio.

Il Sig. Serra Simone consegnerà al liquidatore nominato dal Tribunale l'assegno relativo alla cessione de qua.

6. ASSENZA DI ATTI IN FRODE

Nel corso della sua attività lavorativa ma anche in ambito privato, il Sig. Serra non ha mai compiuto atti in frode come è possibile rilevare dai certificati giudiziari e bancari allegati alla presente domanda (doc. 14).

7. ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si evidenzia che il debitore sulla scorta della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rilasciate ai gestori della crisi non ha subito impugnazioni di atti inerenti la disposizione del patrimonio come sopra descritta e nemmeno azioni ai sensi dell'art. 2901 C.C.

8. ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE

Attualmente il Sig. Serra Simone non possiede beni immobili come risulta dalla visura catastale nazionale, dopo aver venduto le minimali quote di terreni in data 4.12.2021 come sopra descritto, il cui prezzo di cessione viene messo a disposizione dell'attivo della procedura.

Egli è proprietario

che verrà acquisita all'attivo della procedura di liquidazione a seguito di vendita c.d. competitiva incaricando all'uopo un soggetto specializzato (IVG di Bologna).

Attualmente il Sig. Serra utilizza un veicolo

. Di ciò si è tenuto conto ai fini della indicazione del fabbisogno del debitore come indicato nella tabella sotto riportata.



Sul conto corrente acceso presso la filiale di Pian del Voglio di Intesa San Paolo vi è una giacenza di poche centinaia di euro che il debitore utilizzerà per il proprio sostentamento e per il fabbisogno del nucleo.

9. ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

I debiti contratti derivano dall'attività in forma di impresa individuale, denominata Termoidraulica Serra di Serra Simone e dalla sua qualità di socio illimitatamente responsabile della Termoidraulica Serra SNC di Serra Simone, entrambe cancellate dal registro delle imprese come già precisato nel presente ricorso e come risulta dalla documentazione in atti.

I creditori sono di seguito riassunti nella seguente tabella; si precisa che non vi sono altri creditori delle due compagini sopra indicate quali ad es, banche o fornitori, come già precisato dal ricorrente al Collegio della Crisi rilasciando apposita dichiarazione.

Creditore	Importo
OCC presso Ordine Avvocati di Bologna	1.464,00
Agenzia Entrate Riscossione	86.529,60
INPS – anni 2018,2019 e 2020	15.164,00
RCI BANK SA	14.341,47
Officina Reno Motor Company	2.167,50
Regione Emilia Romagna anno 2019/2020	218,47
TOTALE	119.885,04

Gli importi sono stati indicati in esito alla circolarizzazione compiuta dal Collegio Gestori e sarà il Liquidatore nominato a formare lo stato passivo, aggiornando la tabella precisando privilegi e prelaioni di legge,

10. INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA FAMIGLIA



~~Orissis~~

Il ricorrente si impegna ad informare il Liquidatore che verrà nominato di eventuali variazioni reddituali che possano determinare un aumento della disponibilità mensile da versare in favore della massa.

11. ATTIVO E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Come si è già avuto modo di precisare, il programma di liquidazione si attuerà mediante la liquidazione dell'autovettura del sig. Serra Simone attraverso le c.d. procedure competitive con soggetti specializzati (IVG) ,● cui valore è di Euro 14.000,00= circa, come stimato da Noicompriamoauto.it

Inoltre il debitore metterà a disposizione della procedura la somma mensile di Euro 200,00= per n. 12 mensilità per tutta la durata della procedura, al netto di quanto risulta necessario per il sostentamento della famiglia, tenuto conto dell'apporto finanziario del coniuge.

Verrà poi acquisito alla procedura la somma di Euro 1300,00= derivante dalla cessione delle quote di terreno come sopra esposto.

Infine verranno messi a disposizione della procedura sia gli accontamenti del fondo pensione intestato

il fondo risparmio

La documentazione,

aggiornata al 31.12.2021, è già stata consegnata anche al Collegio Gestore della Crisi.

Restano invece esclusi arredi e corredi della casa ove vive il Sig. Serra con la moglie, trattandosi di beni di proprietà esclusiva di quest'ultima come già dichiarato al Collegio dei Gestori e comunque essendo beni in gran parte impignorabili e di scarso valore commerciale.

12. SPESE DELLA PROCEDURA

A seguito dell'istanza depositata dal debitore, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti.

Mentre non vengono indicati i costi per l'advisor già corrisposti da un soggetto terzo.



Nel riparto dell'attivo in esito alla procedura di liquidazione occorrerà pertanto porre in prededuzione tale voce, così come le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione, nonché il compenso del Liquidatore che verrà nominato dal Tribunale.

*

Tutto ciò premesso, il Sig. Serra Simone, come sopra rappresentato

CHIEDE

all'ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss. Modd., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- nominare, ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. a), quale liquidatore il collegio gestori n. 5 presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nelle persone dell'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore (Presidente), Avv. Alessia Tarlazzi ed Avv. Piero Bennasciutti per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- dichiarare, ai sensi di cui all'art. 14 ter comma 7 L. 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 L. 3/2012;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare - a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario - la documentazione già prodotta, tutta allegata, per comodità di lettura, alla relazione particolareggiata.





Associazione di Bologna

40127 Bologna - Viale A.Moro 22
Tel.051 299111 Fax 051 6310170
Cod.Fisc. 80040250377
Web: www.bo.cna.it - E-mail: info@bo.cna.it

DELEGA

Io sottoscritto **Simone Serra** nato a Bologna (BO) il 09/06/1975, C.F.: _____ e
residente a _____, nella mia qualità di titolare della ditta
individuale

, C.F.: _____ e P.I.: 03386701209

delego

il dott. Andrea Lucalzi (C.F.: _____) PEC: staffcontenzioso@cert.cna.it) con
studio in Bologna, Viale Aldo Moro n. 22, c/o sede provinciale della C.N.A., a rappresentarmi
avanti all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna,

autorizzandolo

a rappresentarmi avanti il Tribunale di Bologna per la presentazione della domanda di liquidazione
del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e seguenti ex Legge n. 3/2012 come modificato.

Bologna, li 18/01/2022

FIRMA

È Autentica

